

22/199/CU14/C5

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI  
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020,  
N. 116, DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA  
DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852  
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI  
IMBALLAGGIO**

*Parere, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 nonché Intesa  
limitatamente alle disposizioni attuative di cui al comma 1 lett. m), dell'articolo 16 della legge  
della legge 4 ottobre 2019, n. 117*

**Punto 14) Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento delle seguenti proposte emendative già presentate a livello tecnico:

Art. 2 - “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.”

- Emendamento n. 1 - All'articolo 194, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte infine le seguenti parole: “o gli enti da queste indicati con legge regionale”
- Emendamento n. 2 - All'articolo 197, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6 bis. In presenza di riconosciute esigenze unitarie ed organizzative, le regioni possono, con proprie leggi, disporre l'allocazione al livello regionale delle funzioni amministrative che la Parte IV del presente decreto attribuisce alle province.”.

Art. 4 - “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni” 1.

- Emendamento n. 3 - All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni “a) al comma 1, dopo le parole “alla Regione competente per territorio” sono aggiunte le parole “o a ente da questa indicato con legge regionale”.

Art. 9 - “Disposizioni transitorie e finali”

- Emendamento n. 4 - 2 bis All'articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6 bis, aggiungere il seguente: “6ter. Ove non venga diversamente disposto dalla Regione interessata, resta confermato il riparto delle funzioni amministrative in materia di rifiuti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Roma, 12 ottobre 2022